



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica e Ambiente

Via Torre Verde, 27 - 38100 Trento
Tel. 0461 493202 - Fax 0461 493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

AI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL
CONSORZIO COMUNI TARENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

ALLA
RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI
COMUNI – RUC
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AI
COMPENSORI PROVINCIALI
LORO SEDI

ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER
LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
S E D E

ALLE
COMMISSIONI COMPENSORIALI
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
LORO SEDI

AI
DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AGLI
ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **04 GEN 2005**

Prot. n. **22 / 05**

13-II-PGM

Oggetto: Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).

Circolare esplicativa sui contenuti della parte urbanistica.

La **legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10** (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), pubblicata nel numero straordinario 50 bis del B.U. della Regione del 17 dicembre 2004, **entrata in vigore** il giorno sabato **18 dicembre 2004**, contiene alcune nuove ed importanti disposizioni in materia di urbanistica che si illustrano di seguito.

Si precisa che l'efficacia di alcune norme risulta differita ovvero subordinata all'adozione di provvedimenti attuativi da parte della Giunta provinciale. Si raccomanda quindi attenzione rispetto a quanto verrà di seguito specificato anche in merito ai tempi diversi di entrata in vigore delle singole norme.

L'obiettivo primario delle norme di carattere urbanistico contenute nella nuova L.P. n. 10 del 2004, in attesa della programmata riforma organica della legge urbanistica e della revisione del PUP, è quello di adeguare l'attuale L.P. n. 22 del 1991 per rispondere alle esigenze più urgenti di revisione delle procedure di approvazione dei piani regolatori comunali, valorizzando maggiormente il confronto preventivo fra comuni e Provincia in vista della loro definitiva adozione e approvazione rispetto al tradizionale procedimento di controllo successivo, nonché al fine di perseguire l'ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli interventi edilizi. Vi sono poi altre norme di sicuro interesse e di carattere innovativo riguardanti le condizioni per autorizzare interventi edilizi nelle aree produttive e per l'esenzione dal rispetto degli standard per parcheggi.

Seguendo l'articolato della nuova legge, si commentano di seguito le nuove disposizioni in essa contenute.

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

Con le disposizioni del presente articolo sono state apportate delle modifiche alla legge provinciale n. 9 del 1997 che, come è noto, ha dettato le norme di coordinamento con la legge Mammì per consentire il raggiungimento dell'intesa fra lo Stato e la Provincia per individuare i siti destinati agli impianti di diffusione dei segnali radiotelevisivi. L'intesa con lo Stato è stata raggiunta nel 2001 per gli impianti televisivi e nel 2002 per quelli radiofonici sulla base di una proposta della Provincia che prevede la riduzione dei siti **dagli attuali 215 a 120**.

Con la sostituzione dell'articolo 2 si intende semplificare la procedura autorizzativa degli impianti di radiodiffusione, non prevedendo più l'obbligo di adeguamento dei piani regolatori al piano di assegnazione delle frequenze ed estendendo, in armonia con quanto

disposto contestualmente dalle modifiche alla legge urbanistica provinciale n. 22 del 1991, la possibilità di presentare la DIA per gli impianti minori (si vedano le modifiche all'articolo 83).

La modifica all'articolo 4 della L.P. n. 9 del 1997 è diretta a chiarire meglio le procedure che la Giunta provinciale ha la facoltà di seguire qualora intenda procedere alla rimozione degli impianti che risultano collocati fuori dai siti individuati dal piano di assegnazione delle frequenze, anche in questo caso senza la necessità di attendere le varianti ai piani regolatori.

Infine la modifica all'articolo 5 dispone la soppressione delle norme che prevedevano la corresponsione di agevolazioni per la dismissione degli impianti presenti nelle aree non previste dal piano di assegnazione delle frequenze in quanto si ritiene che la razionalizzazione della rete di trasmissione radiotelevisiva sia un onere che deve rimanere ai carico dei gestori della rete stessa.

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002)

Questo articolo consente di rendere operanti due modifiche previste dalla legge collegata del 2002 sino ad ora sospese in quanto connesse alla prevista soppressione delle commissioni comprensoriali che non risulta più attuale e che quindi non verrà attuata nei termini previsti dalla predetta legge, dato che con la nuova legge urbanistica si provvederà al riordino organico della gestione della tutela del paesaggio.

La prima modifica consente di semplificare le procedure di sanatoria paesaggistica, che sino ad ora hanno richiesto, anche per le violazioni minori, il parere della CTP. La nuova norma attribuisce invece ai diversi organi di tutela del paesaggio (comuni per interventi minori, CTC per la gran parte delle autorizzazioni e CTP per le opere di infrastrutturazione di rilievo provinciale) anche per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria la competenza che essi attualmente hanno per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sede preventiva, riducendo contestualmente i carichi di lavoro della commissione provinciale.

Si evidenzia che la modifica in parola è di immediata applicazione. Ne consegue che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i comuni dovranno trasmettere le pratiche per il coordinamento delle sanzioni ai sensi dell'articolo 127 ai competenti organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dal Capo IV del Titolo VII, trattenendo ovviamente quelle di propria competenza ai sensi dell'articolo 99 della L.P. n. 22 del 1991. Si ricorda, nel caso vi fossero ancora dei dubbi, che il coordinamento delle sanzioni è relativo a opere abusive realizzate anche in violazione della tutela del paesaggio e quindi realizzate in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche richieste nelle aree di tutela ambientale del PUP, così come ridefinite dalla Variante 2000. Per rendere più semplice l'individuazione degli organi competenti, si allega un prospetto riepilogativo.

Le domande di sanatoria paesaggistica giacenti presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e non evase con l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 127 del dirigente entro il 18 dicembre 2004, saranno trasmesse d'ufficio dal Servizio medesimo agli organi competenti in base alle nuove norme per l'adozione del provvedimento a loro spettante.

Si ricorda che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 del 25 maggio 2001 sono stati fissati gli indirizzi per lo svolgimento del procedimento di coordinamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 127 della L.P. n. 22 del 1991. Le modalità di presentazione della richiesta di coordinamento delle sanzioni, la documentazione da produrre, le verifiche preventive da effettuare sulla sussistenza dei presupposti richiesti e sulle procedure da seguire risultano ancora valide e vanno osservate, pur con gli opportuni adattamenti conseguenti alle modifiche apportate alla L.P. n. 22 predetta che verranno quanto prima tradotti in una modifica formale da parte della Giunta provinciale.

Si evidenzia che avverso i provvedimenti di cui all'articolo 127 non è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale (previsto solo per i provvedimenti preventivi di competenza delle CTC e CTP), ma è tuttavia ammesso l'esercizio dei poteri di annullamento provinciale entro 60 giorni dal loro rilascio (comma 4 bis).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo rende operativa un'altra disposizione attualmente sospesa dalla norma transitoria della L.P. n. 1 del 2002, con la quale si precisa una volta per tutte, risolvendo i dubbi interpretativi, che sono esenti dal contributo di concessione anche le opere di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

Comma 1 – Modifiche all'articolo 21 in materia di contenuti del regolamento edilizio

La modifica di cui alla lettera a) è connessa alle disposizioni che estendono il ricorso alla DIA, e prevede la soppressione dell'obbligo di sentire la commissione edilizia per gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Rimane peraltro ferma la facoltà dei comuni, mediante espressa previsione del regolamento edilizio, di richiedere il parere della CE anche per interventi ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla legge urbanistica e quindi di continuare a richiedere il predetto parere. Si precisa in ogni caso che la norma non prevale sulle norme attuali dei regolamenti edilizi. Conseguentemente sino a quando questi non verranno formalmente modificati continueranno ad applicarsi le norme vigenti.

Le altre modifiche intendono garantire omogeneità nelle modalità di misurazione degli elementi geometrici, attualmente molto diverse da comune a comune tanto da creare difficoltà interpretative ai cittadini ed ai progettisti. Questa disposizione si applica tuttavia solamente ad avvenuta approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione che fissa i metodi di misurazione. A termini del comma 41 dell'articolo 3, i comuni devono provvedere ad adeguare i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Se l'adeguamento richiede anche delle varianti al piano regolatore generale, esso è effettuato contestualmente alle modifiche da apportare al piano con la prima revisione o variante successiva all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale. In tal caso le modifiche al regolamento edilizio producono effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della revisione o variante al piano. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti edilizi nonché, se occorre, dei piani regolatori generali continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti.

Si ufficializza inoltre la possibilità di costituire commissioni intercomunali, già ammessa in via interpretativa, nell'ottica di razionalizzazione delle risorse organizzative comunali.

Comma 2 – Modifiche all'articolo 24 bis in materia di recupero degli edifici tradizionali di montagna

La disposizione consente di non applicare agli edifici tradizionali di montagna, da recuperare e conservare, la legge sulle barriere architettoniche in considerazione dell'assoluto pregio degli edifici tradizionali predetti e tenuto conto della possibilità di utilizzare i manufatti ad uso abitativo non permanente.

Si consente invece di applicare anche agli interventi di recupero dei predetti edifici lo speciale procedimento previsto dall'articolo 72 bis per gli immobili ricadenti negli insediamenti storici il quale, in presenza di problemi statici dell'edificio certificati con perizia, ammette anche la demolizione e ricostruzione previo parere favorevole del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga ai vincoli del risanamento e della ristrutturazione, con la sola esclusione degli edifici di maggior pregio soggetti a restauro. Si precisa peraltro che questa disposizione per poter essere applicata richiede la preventiva effettuazione del censimento, secondo quanto esplicitamente previsto dalla norma in questione che fa riferimento espresso "agli immobili individuati dal piano regolatore generale si sensi della lettera a) del comma 2" dell'articolo 24 bis. Ne consegue che non sarà sufficiente fare ricorso alla norma transitoria di applicazione dell'articolo 24 bis di cui all'articolo 5 della L.P. n. 10 del 2004, che si illustrerà di seguito, per poter applicare anche questa nuova disposizione, ma si dovrà provvedere alla piena applicazione dell'articolo mediante l'effettuazione del censimento, come previsto peraltro anche dal comma 3 del citato articolo 5 della L.P. 10 del 2004. Del resto è solo attraverso la schedatura degli edifici, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 2002, attuativa dell'articolo 24 bis, che può essere impresso agli stessi uno specifico vincolo di intervento (restauro, risanamento, ecc.) nel rispetto di quanto stabilito dalla predetta deliberazione n. 611 ed in particolare degli articoli 2, 8 e 14 della stessa.

Comma 3 – Modifiche all'articolo 25 in materia di edificazione nelle aree agricole

Per evitare il verificarsi di fenomeni speculativi nelle aree agricole di interesse primario, la modifica, concordata al "Tavolo Verde", estende l'obbligo di intavolazione del vincolo di anni 15 di destinazione all'attività agricola, già previsto per gli edifici aziendali realizzati facendo ricorso all'indice fondiario derivante da tutti gli appezzamenti costituenti l'azienda, anche a quelli ad uso abitativo ammessi nelle aree agricole primarie secondo le condizioni di cui all'articolo 19 delle norme di attuazione del PUP e delle relative disposizioni attuative (deliberazione della Giunta provinciale n. 895 del 23 aprile 2004). Il medesimo vincolo per gli edifici ad uso abitativo comporta altresì il divieto di vendita separata degli edifici medesimi rispetto all'azienda ed ai fondi agricoli per la stessa durata.

Ai sensi del comma 42 dell'articolo 3, le modificazioni di cui sopra si applicano alle domande di concessione ad edificare presentate dopo l'entrata in vigore della legge.

Comma 4 – Modifiche all'articolo 27 in materia di sistema informativo del territorio

La modifica prevede che con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e le scadenze temporali che i comuni devono osservare nel trasmettere al sistema informativo territoriale i dati concernenti gli strumenti di pianificazione. La norma

intende favorire il potenziamento del sistema informativo territoriale sottolineando la valenza fondamentale che viene attribuita ai dati conoscitivi del territorio e alle verifiche sull'efficacia delle previsioni dei piani urbanistici, nell'ottica di un decentramento ai comuni degli aspetti gestionali della pianificazione urbanistica rispetto alle scelte strategiche del PUP.

Commi 5, 6, 7, 8 e 43 – Modifiche in materia di procedure di approvazione dei PRG

Le modifiche sono dirette a rendere più efficace e meno burocratico il rapporto fra comuni e Provincia nell'ambito del procedimento di approvazione dei piani regolatori, in ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione fra Provincia ed enti locali.

In particolare si intende privilegiare il confronto preventivo sulle strategie e la coerenza dei piani comunali con il PUP in vista della loro adozione, passando quindi da una funzione della Provincia prevalentemente orientata ad un controllo successivo dei piani già definiti ad una forma mista di verifica preventiva, anche con funzione collaborativa, con successiva ratifica/approvazione finale molto più efficace e rapida.

Il nuovo meccanismo prevede:

- a) la redazione di un documento preliminare, in analogia a quanto già previsto per il PUP, quale strumento preventivo per avviare la variante che viene trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per le eventuali osservazioni. Su richiesta dell'amministrazione comunale, o quando il servizio provinciale ritenga opportuno approfondire le questioni attinenti la coerenza del documento preliminare con il piano urbanistico provinciale, il servizio provinciale convoca un tavolo di confronto con il comune, con funzione preparatoria e di semplificazione del procedimento di approvazione del piano regolatore;
- b) l'espressione del parere della CUP fra la prima e la seconda adozione, anziché dopo la seconda come avviene attualmente, per privilegiare la funzione di coordinamento e confronto costruttivo fra i soggetti interessati alla pianificazione comunale già nella fase di adozione del piano regolatore generale.

Rimane confermata l'attività di controllo finale da parte della Giunta provinciale mediante l'approvazione del piano. Essa è preceduta da un parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che si esprime in merito alla coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale e con le valutazioni espresse dalla CUP fra la prima e seconda adozione e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.

Le modifiche alle procedure di approvazione dei piani regolatori comportano la riduzione del tempo massimo di approvazione del piano da 420 giorni a 300 e quello delle varianti da 345 a 225 giorni per quelle ordinarie e da 165 a 135 per quelle relative ad opere pubbliche.

Si precisa che le nuove procedure di approvazione dei piani si applicano ai nuovi PRG e revisioni nonché alle varianti che non siano già state adottate alla data di entrata in vigore della legge, secondo quanto previsto dal comma 43.

In relazione alla rilevanza che assumono per i comuni le modifiche sulle procedure di approvazione dei piani regolatori, le quali comportano delle modalità sostanzialmente diverse nell'impostazione dei piani, con successiva circolare si provvederà a fornire ai comuni le

prime indicazioni ed indirizzi da seguire nella redazione dei nuovi piani e loro revisioni, con particolare riferimento ai contenuti del documento preliminare.

La modifica al comma 2 dell'articolo 41, che introduce espressamente la facoltà di apportate le modifiche al PRG in sede di approvazione dello stesso da parte della Giunta provinciale anche per assicurare il rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta medesima per l'applicazione dell'articolo 24 bis, si coordina con le modifiche già citate all'articolo medesimo di cui al comma 2 dell'articolo 3 nonché di cui all'articolo 5. Con le modifiche in questione attinenti tutte alla disciplina di recupero degli edifici tradizionali di montagna, si è tentato di rendere coerente il quadro normativo modificato con la norma transitoria di cui all'articolo 5. L'utilizzazione della procedura transitoria prevista dal predetto articolo 5 non farà venir meno l'obbligo di pieno adeguamento ai criteri di applicazione dell'articolo 24 bis che sarà verificato ed assicurato, anche, se necessario, mediante modifiche d'ufficio in sede di verifica ed approvazione dei PRG.

Comma 9 – Modifiche all'articolo 56 bis in materia di programmi integrati di intervento

Con la presente modifica si assicura maggiore flessibilità al programma integrato di intervento, consentendo la sua approvazione con effetto di adozione di variante al PRG prescindendo dal vincolo delle destinazione ad edilizia pubblica ed agevolata di almeno il 60 per cento del volume previsto e da quello che non consente l'approvazione di varianti ordinarie prima del decorso di un biennio.

Comma 10 – Modifiche all'articolo 73 in materia di standard per parcheggi

La modifica prevede che con la deliberazione che disciplina gli standard per parcheggi possono essere stabiliti i casi di esenzione dagli stessi nonché quelli in cui l'esenzione è tuttavia subordinata al pagamento di una somma corrispondente al costo di costruzione per un parcheggio interrato equivalente agli spazi non realizzati, in modo tale da consentire ai comuni di destinare alla realizzazione di parcheggi pubblici le somme ricavate (si veda la corrispondente modifica del comma 32 all'articolo 112).

I criteri e le modalità della determinazione della somma da corrispondere al comune sono stabiliti con la deliberazione di determinazione dei costi medi di costruzione di cui all'articolo 108, sentito il Consorzio dei comuni trentini. Questa norma richiede quindi, per la sua applicazione, la preventiva adozione della deliberazione predetta da parte della Giunta provinciale.

Commi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44 e 45 – Modifiche in materia di denuncia di inizio di attività

Con le modificazioni di cui ai commi sopra indicati, sono stati recepiti nell'ordinamento provinciale i principi del Testo unico dell'edilizia in materia di "Super DIA", prevedendo tuttavia una serie di disposizioni che si discostano dalla disciplina statale.

In termini generali le modifiche si propongono di ridurre i tempi per ottenere i provvedimenti che autorizzano l'esecuzione di interventi edilizi, estendendo la DIA a gran parte degli interventi sugli edifici esistenti, oltre che a quelli minori già previsti attualmente.

Si intende in questo modo consentire al cittadino di iniziare rapidamente i lavori riguardanti opere che non richiedono necessariamente un controllo preventivo approfondito da parte del comune rispetto alla loro coerenza con le previsioni del piano regolatore.

L'estensione della DIA si accompagna alla soppressione dell'autorizzazione edilizia; in questo modo si prevede una maggiore responsabilizzazione dei progettisti, ai quali spetterà la certificazione della presenza della conformità degli interventi alle norme urbanistiche. Ciò dovrebbe consentire di ridurre i carichi di lavoro degli uffici tecnici comunali per i controlli riguardanti opere poco rilevanti, i quali potranno quindi concentrare la propria attività sul controllo degli interventi effettivamente significativi di trasformazione del territorio.

In questo quadro, anche i termini per l'inizio dei lavori in seguito alla presentazione della denuncia vengono assai ridotti, passando, per quelli più significativi, da 40 a 30 giorni, per quelli di media importanza da 40 a 15 giorni e consentendo l'inizio dei lavori il giorno successivo alla presentazione della DIA per gli interventi scarsamente significativi (**si veda la tabella allegata**).

Si precisa che le nuove norme si applicano con il decorso di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (15 febbraio 2005), come previsto dal comma 44 dell'articolo 3. La predetta norma transitoria precisa altresì che per l'evasione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore di queste disposizioni si applicano le norme previgenti.

Rispetto ai contenuti generali delle modifiche contenute nei commi precedenti, si evidenziano alcuni aspetti di dettaglio particolarmente significativi.

Con le **modifiche all'articolo 77** "*le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico*" precedentemente soggette ad autorizzazione edilizia o DIA, non richiedono più alcun titolo abilitativo. Per quanto riguarda le *bonifiche agrarie* si è chiarito che la loro liberalizzazione non può riguardare, come già sostenuto in via interpretativa, i cambi di coltura di aree boscate, i quali richiedono la concessione edilizia proprio in quanto modificano in modo sostanziale la destinazione originaria dell'area e lo stato dei luoghi.

Le **principali modifiche all'articolo 83** riguardano l'aggiunta di nuovi interventi soggetti a DIA o la precisazione ed integrazione di quelli già previsti (come precisato è soppressa l'autorizzazione edilizia e quindi non si può più avvalersi dell'alternatività fra i due strumenti autorizzativi).

Ad esempio:

- la lettera c) è stata riscritta utilizzando la locuzione più precisa di "scavi e successivi reinterri;" rispetto a quella preesistente di "reinterri e scavi";
- sono stati aggiunti gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia, gli interventi previsti dai piani attuativi, sempreché contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali per gli edifici da essi previsti; le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, sempreché gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali; gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 e agli impianti fissi di telecomunicazione, di cui alle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernenti la

realizzazione su edifici esistenti di strutture a palo con altezza non superiore a sei metri nonché l'installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali.

L'articolo 86 è stato sostituito. Le modifiche sostanziali riguardano le nuove modalità di calcolo dell'entità delle difformità, che si riferiscono ora a "*variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza*" nel tentativo di rendere più agevole la sua applicazione. L'altra novità riguarda la possibilità di applicare la variante in corso d'opera anche agli edifici soggetti a risanamento conservativo. Permane invece l'esclusione, già prevista, per gli edifici soggetti a restauro ed al vincolo dei beni culturali di cui al relativo Codice (d. leg. 22 gennaio 2004, n. 42).

Le **modifiche all'articolo 88 in materia di concessioni edilizie per attività produttive e agriturismo** risultano particolarmente significative.

Il nuovo comma 1 dispone che nel caso di interventi da realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario, "*la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona ovvero dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.*(si veda l'articolo 25. I soggetti sono: la Provincia, i comuni e le società alle quali partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, anche unitamente a soggetti privati). Il comma 4 ter precisa inoltre che "*Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi del settore secondario a soggetti diversi di quelli di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune, i richiedenti e le imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore.*"

Con la presente disposizione il legislatore provinciale ha inteso limitare i fenomeni speculativi derivanti dalla realizzazione e vendita dei capannoni da parte di imprese che non esercitano le attività ammesse dal piano regolatore.

Nel caso di opere da destinare ad attività agrituristica, con il comma 4 bis si precisa che il rilascio della concessione è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 10 del 2001 e quindi previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti per svolgere tale attività.

In merito alla sostituzione dell'**articolo 91 bis**, le maggiori novità sono le seguenti:

- i termini per l'inizio dei lavori in seguito alla presentazione della denuncia passano, per quelli più significativi, da 40 a 30 giorni, per quelli di media importanza da 40 a 15 giorni ed è consentito l'inizio dei lavori il giorno successivo alla presentazione della DIA per gli interventi scarsamente significativi (**si veda la tabella allegata**);
- se gli strumenti di pianificazione o i regolamenti edilizi contengono precise indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, alle dimensioni, ai caratteri architettonici e ai materiali (manuali tipologici) per la realizzazione degli interventi che richiedono 15 giorni per l'inizio lavori (ad esempio serre, tettoie, recinzioni, muri, pavimentazioni, sistemazioni esterne) e se tale condizione è riconosciuta con provvedimento del comune avente funzione

- ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi lavori possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia;
- le verifiche obbligatorie del comune nei termini dei 30 e 15 giorni riguardano solamente:
 - a) la completezza della documentazione;
 - b) che l'intervento sia compreso fra quelli dell'articolo 83;
 - c) l'avvenuto versamento del contributo di concessione, in quanto dovuto, nonché l'esattezza del suo importo;
 - d) solo per gli interventi di restauro, risanamento, demolizione, ristrutturazione e sostituzione edilizia nei centri storici, il controllo è esteso ai contenuti della relazione del progettista e quindi alla conformità urbanistica;
 - è prevista l'effettuazione di controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 20 per cento degli interventi in corso o realizzati, fermo restando l'esercizio, secondo le forme ordinarie, dei poteri di vigilanza spettanti al comune.

Per quanto riguarda la nuova disciplina della DIA ed il conseguente nuovo riparto fra opere soggette a DIA e a concessione edilizia, si sottolinea che non risulta esservi una corrispondenza fra la ripartizione prevista dalla legge provinciale e quella del Testo unico dell'edilizia, il quale del resto prevede anche per le regioni a statuto ordinario la possibilità di ampliare o restringere la gamma degli interventi soggetti a DIA.

Ne consegue che per gli aspetti penali si dovrà ovviamente fare riferimento alle vigenti disposizioni statali del DPR n. 380 del 2001 che dispongono per quali interventi realizzati in difformità o assenza del titolo abilitativo all'illecito amministrativo si può aggiungere quello penale.

A questo proposito si ricorda, come già precisato a suo tempo con circolare di data 14 luglio 2003, prot. n. 3785 di questo Ufficio, che il Testo unico ha modificato le previgenti disposizioni statali che fondavano l'applicazione delle sanzioni penali sul riparto fra opere soggette a concessione ed opere soggette ad autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività collegando il regime sanzionatorio penale agli interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia (articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

Il Testo unico ha connesso invece il regime penale alla rilevanza delle opere di trasformazione del territorio, così come individuate dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera e), 10, 22, comma 3, e 44, anziché al titolo abilitativo, modificando, di fatto, le ipotesi di reato precedenti e dando luogo a fondati sospetti di illegittimità costituzionale di tali disposizioni per eccesso di delega. Resta ferma peraltro la competenza della Magistratura penale nell'individuazione concreta delle ipotesi di reato.

Ne consegue che i comuni dovranno continuare a trasmettere all'autorità giudiziaria e all'Assessore provinciale competente in materia di Urbanistica, per il tramite di questo Ufficio, tutti gli atti concernenti l'accertamento della violazione delle norme edilizie, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della L.P. 22 del 1991, secondo le indicazioni e le procedure di cui alla precedente circolare di questo Ufficio di data 8 aprile 1994, prot. n. 1870/94, concernente "Vigilanza sull'attività edilizia" ed all'ultima circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento di data 23 ottobre 2003, prot. n. 4348/03 N.4, facendo tuttavia attenzione al fatto che le opere di cui all'articolo 83 ora non corrispondono più a quelle non soggette a concessione/permesso di costruire secondo le norme statali che, come precisato anche nella citata nota della Procura, non "integrando il reato previsto dall'articolo 44 del DPR 380/01" non dovevano essere comunicate alla Procura stessa.

Commi 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 40 - Modifiche in materia di tutela del paesaggio e deroghe

Con la **modifica all'articolo 93** si intende fornire una definizione più precisa delle aree non urbanizzate nelle quali l'autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi spetta alla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale. Sostituendo la locuzione "fuori dei centri abitati" con quella di "aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale", la competenza della CTP per i relativi interventi verrà esercitata con riferimento alle perimetrazioni dei PRG nelle aree agricole, a bosco, pascolo, improduttivo, ecc.

Le **modifiche all'articolo 94** consentono di prevedere una specifica tutela paesaggistica per gli alberi monumentali, inserendo nell'articolo 94 la previsione espressa di questa facoltà. La nuova disposizione prevede non solo l'individuazione degli alberi monumentali secondo il noto procedimento dell'articolo 94, ma anche la possibilità per i comuni di provvedere alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi del predetto articolo, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla manutenzione degli stessi, avvalendosi anche della consulenza delle competenti strutture provinciali per una adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi. Con le **modifiche all'articolo 103** la possibilità di richiedere le agevolazioni provinciali per il ripristino e manutenzione di beni soggetti a tutela del paesaggio è estesa anche agli alberi monumentali. Infine il nuovo comma 3 bis dell'articolo 131 prevede delle sanzioni specifiche in caso di manomissione, danneggiamento o deturpazione di un albero monumentale. In tal caso si applica una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 determinata dal servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Le **modifiche all'articolo 101** risolvono l'incongruenza attuale che affida alla CTP il parere per ricorsi presentati alla Giunta provinciale sui dinieghi della autorizzazioni paesaggistiche anche per quelli della stessa CTP, la quale si esprime quindi due volte sulla stessa pratica; per risolvere il problema il parere sul ricorso viene affidato al Servizio Urbanistica. Il termine per la decisione, attualmente di 60 giorni, viene adeguato, sotto il profilo formale, alle disposizioni generali in materia di ricorsi amministrativi (DPR 1199 del 1971) peraltro già applicate, portandolo a 90 giorni.

Con l'**introduzione dell'articolo 104 bis** si è inteso semplificare notevolmente le procedure per la realizzazione delle opere per il superamento delle barriere architettoniche in deroga, prevedendo che le stesse sono autorizzate direttamente dal comune senza ricorrere al procedimento di cui all'articolo 104, in analogia al procedimento già previsto per i parcheggi interrati dalla legge Tognoli (legge n. 122 del 1989). Il medesimo articolo, per quanto riguarda i predetti parcheggi interrati o al piano terreno di edifici esistenti, introduce definitivamente una disciplina provinciale in materia, che sostituisce quindi quella della Tognoli, salvo che per gli effetti della violazione dell'obbligo di non cedere i parcheggi separatamente dall'unità immobiliare (si veda il comma 3). Si precisa che il provvedimento da rilasciare da parte del comune sarà una "concessione" in deroga, in considerazione del fatto che l'autorizzazione edilizia è stata soppressa ed interamente sostituita dalla DIA.

Si osserva che l'applicazione dell'articolo è subordinata all'adozione di una delibera della Giunta provinciale che stabilirà i criteri per il rilascio delle predette concessioni in deroga.

Comma 31 - Modifiche all'articolo 106

La modifica, recependo la prassi in uso applicata in via interpretativa, prevede una disciplina espressa in merito alla necessità per alcuni interventi soggetti a DIA che comportano un aumento del carico urbanistico di pagare il contributo di concessione. Ovviamente si tratterà di interventi computabili in termini di aumento di volume o di cambio di destinazione rilevante ai fini dell'aumento del carico urbanistico che è opportuno peraltro siano individuati dal regolamento comunale sull'applicazione del contributo di concessione.

La norma prevede che il contributo sia corrisposto al comune all'atto della presentazione della denuncia d'inizio di attività secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 89 e cioè sulla base di un calcolo provvisorio del richiedente e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.

Comma 33 - Modifiche all'articolo 117

Le modifiche al comma 3 sono dirette a semplificare le procedure di controllo della Provincia sulle procedure di repressione degli abusi edilizi introducendo un controllo a campione delle pratiche, in analogia a quanto previsto per i controlli sulle DIA per quanto riguarda l'attività di competenza comunale.

Ne consegue che, **fermo restando l'obbligo dei comuni di inviare tutti gli atti adottati** per la repressione degli abusi edilizi all'Assessore provinciale competente, per il tramite dell'Ufficio Affari amministrativi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, le verifiche sulla correttezza dei provvedimenti adottati dai comuni verranno effettuate solo sugli esposti ricevuti e su un campione delle segnalazioni pervenute che rappresenti almeno il 10 per cento delle stesse. **Si ricorda che gli atti da inviare alla Provincia e all'Autorità giudiziaria non sono solo quelli iniziali di accertamento dell'abuso (verbale di sopralluogo, sospensione lavori, ordinanza rimessa in pristino), ma anche tutti gli atti successivi, sino alla conclusione del procedimento mediante la rimessa in pristino, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria.**

In questo modo si potrà evitare di seguire in modo approssimativo tutte le pratiche comunali, ma si effettuerà un controllo puntuale ed approfondito sugli esposti e sul campione. Sulle modalità di effettuazione dei controlli verranno fornite in seguito ulteriori specifiche indicazioni.

Comma 36 - Modifiche all'articolo 121

La prima modifica sostanziale riguarda la riscrittura della lettera b) del comma 4, per renderla coerente con le modifiche apportate all'articolo 86 in merito alle modalità di individuazione dell'entità delle variazioni. Anche in questo caso, per le variazioni essenziali, l'accertamento riguarda *"le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il dieci per cento ma non superano il trenta per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza"*.

Totalmente nuovo risulta il comma 8 bis il quale prevede la possibilità da parte del comune in presenza di abusi edilizi risalenti a prima del 1985 che non risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici di legittimare le opere mediante il pagamento di sanzioni pecuniarie minori rispetto a quelle ordinarie, tenuto conto della presenza di una situazione di modificazione dello stato dei luoghi ormai consolidata. In particolare, qualora i competenti organi comunali ritengano che le opere abusive non risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dalle leggi n. 10 del 1977 ovvero n. 765 del 1967, possono essere applicate le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 129, maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore ad euro 4.000. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 127 per l'eventuale coordinamento delle sanzioni in caso di violazione anche della tutela del paesaggio ed in tale caso l'accertamento sulla compatibilità paesaggistica delle opere rimane di competenza della CTP, in deroga a quanto stabilito dal nuovo articolo 127.

Comma 39 - Sostituzione dell'articolo 128

La sostituzione dell'articolo 128 è diretta ad armonizzare il regime sanzionatorio riguardante gli interventi soggetti a DIA con l'esigenza di differenziare l'entità delle sanzioni con riferimento alla diversa rilevanza delle opere che possono essere realizzate. In particolare (si veda il comma 2, lettera a) ed il comma 5, lettera a)) si conferma l'applicazione delle sanzioni per opere soggette a concessione per gli interventi che la richiedevano secondo il precedente regime (ristrutturazione, sostituzione edilizia, nuovi interventi previsti da piani attuativi, sopraelevazioni e ampliamenti).

Il comma 45 dell'articolo 3 prevede che alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi della nuova disciplina che risultino realizzate in difformità dalla concessione o autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle norme previgenti si applica il nuovo articolo 128.

Art. 4 - Disposizioni in materia di certificato di abitabilità

L'articolo intende risolvere il problema delle domande di rilascio del certificato di abitabilità giacenti presso numerosi comuni e non ancora evase, mediante l'applicazione del silenzio assenso previsto dal Testo unico dell'edilizia. La norma prevede difatti che "alle richieste di rilascio del certificato di abitabilità presentate ai comuni entro il 31 dicembre 1994 e non evase entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge si applica l'articolo 25, comma 4, del Testo unico che, nel caso di autocertificazione, prevede il verificarsi del silenzio assenso con il decorso di 60 giorni. Resta fermo l'esercizio del potere di dichiarare inagibili gli edifici per ragioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 26 del Testo unico.

Art. 5 - Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente

La norma è finalizzata a consentire ai comuni, in sede di prima applicazione dell'articolo 24 bis, di recepire gli indirizzi e criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale per il recupero e la valorizzazione dei manufatti tradizionali di montagna. Il provvedimento di adeguamento ai criteri della Giunta provinciale avrà effetto di variante ai piani regolatori comunali. Ciò consentirà di introdurre subito una sorta di salvaguardia rispetto ad interventi ammessi attualmente dai PRG che potrebbero non risultare conformi alla nuova disciplina.

Ai provvedimenti adottati dai comuni in via transitoria dovrà comunque seguire obbligatoriamente il censimento dei manufatti, che avrà non solo una funzione ricognitiva ma anche quella di precisare ulteriormente i criteri generali mediante l'individuazione per ciascun edificio degli interventi ammessi.

Le condizioni per l'applicazione dell'articolo sono le seguenti:

- a) **termine per l'applicazione:** sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (**18 giugno 2005**), prorogabile dalla Giunta provinciale di ulteriori sei mesi su richiesta del comune, decorsi inutilmente i quali viene meno la facoltà di utilizzare la norma transitoria;
- b) **contenuti del provvedimento del Consiglio comunale:** specificare, con norme di dettaglio, gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002 ovvero semplicemente dichiarare immediatamente applicabili i citati indirizzi e criteri generali, senza alcuna specificazione ulteriore. E' evidente che il termine "specificare" non vuol dire modificare quanto già previsto dalla Giunta, in quanto il provvedimento provinciale contiene indirizzi e criteri generali che devono essere osservati anche a regime per l'attuazione dell'articolo 24 bis e come tali non possono formare oggetto di modifiche ma vanno semplicemente attuati mediante la redazione di norme di maggior dettaglio con riferimento, appunto, alla "specificità" locale.

Il procedimento di approvazione del provvedimento del consiglio comunale con effetto di variante è un procedimento speciale che differisce dalle procedure ordinarie di approvazione dei PRG e loro varianti. Difatti il provvedimento di adozione dei criteri è affisso all'albo comunale per un periodo di trenta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni, e, contestualmente al deposito, è trasmesso alla Giunta provinciale per eventuali osservazioni da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali si producono gli effetti tipici del silenzio assenso. Il comune approva definitivamente il provvedimento tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, ivi comprese quelle della Provincia, senza che sia prevista la formale approvazione finale dello stesso da parte della Giunta provinciale. L'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio comunale costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

Come è stato già precisato sopra, il comma 3 dell'articolo in questione prevede tuttavia che successivamente alla definitiva approvazione del provvedimento con effetto di variante, i comuni devono provvedere con la prima revisione o variante al piano regolatore generale ad attuare completamente l'articolo 24 bis mediante l'effettuazione del censimento previsto dalla lettera a) del comma 2, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 2002, nonché, qualora ritengano opportuno specificare ulteriormente quanto previsto dal provvedimento che ha recepito i criteri generali, a quelli di cui alle lettere b) e c) del predetto comma 2. Le varianti di pieno adeguamento dei PRG all'articolo 24 bis possono essere deliberate anche prima che siano decorsi due anni dall'adozione del provvedimento di salvaguardia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991.

L'obbligo di provvedere alla completa attuazione dell'articolo 24 bis con la prima variante successiva a quella di salvaguardia non si applica nel caso di varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità di cui all'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991.

In relazione all'obbligo di pieno adeguamento all'articolo 24 bis con la prima variante successiva all'approvazione del provvedimento di salvaguardia, si sottolinea che i provvedimenti del consiglio comunale adottati ai sensi dell'articolo 5 della L.P. n. 10 del 2004 dovranno espressamente fare menzione a tale norma in quanto il Servizio Urbanistica dovrà tenere un registro dei comuni che si sono avvalsi di tale facoltà e che saranno quindi tenuti con la prima variante successiva agli altri adempimenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5 ed in particolare ad effettuare il censimento dei manufatti tradizionali.

Per quanto riguarda gli effetti dell'approvazione del provvedimento di salvaguardia in via transitoria previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, esso comporterà, divenendo parte integrante del PRG, la necessità di verificare la conformità urbanistica degli interventi riguardanti gli edifici tradizionali montani con gli indirizzi e criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 2002.

Risulta evidente che sino a quando il comune non avrà effettuato anche il censimento e la relativa variante di piena attuazione all'articolo 24 bis, l'individuazione degli immobili definibili come "edifici tradizionali di montagna" in sede di verifica della conformità urbanistica spetterà agli organi comunali competenti, con l'opportuno ausilio della commissione edilizia comunale anche nei casi in cui il parere non sia obbligatorio. I riferimenti per questa verifica saranno ovviamente le definizioni generali della deliberazione n. 611 del 2002, la quale contiene peraltro una serie di indicazioni di sicuro ausilio, nei casi dubbi, per verificare se un edificio può essere considerato un edificio tradizionale di montagna per i fini di cui all'articolo 24 bis della L.P. n. 22 del 1991.

In primo luogo l'articolo 2 della deliberazione n. 611 fornisce le seguenti definizioni:
"1. Per patrimonio edilizio montano si intende l'edilizia rurale tradizionale costituita da baite di alpeggio (altrimenti dette ca' da mont, bàit/o, fienile, tabià/tobià/tobiàdo, maso, masàdega) nonché da malghe, mulini, fucine e segherie, anche se in disuso o riattati, aggregata in nuclei o sparsa in aree di montagna poste a quota variabile al di fuori dei centri abitati.

2. Si considera esistente l'edificio montano individuato catastalmente avente elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto.

3. Si considera edificio da recuperare quello individuato catastalmente avente elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale.

4. I resti di fabbricati non aventi i requisiti specificati nelle definizioni di cui ai commi 2 e 3 si considerano ruderi.

L'articolo 8 indica altresì le tipologie di intervento ammesse, precisando quanto segue:

"1. In generale, per gli edifici tradizionali di montagna conservatisi allo stato originario sono da privilegiare gli interventi di restauro e di risanamento.

2. La ristrutturazione edilizia ed altri interventi di recupero sono ammessi nei casi e secondo le modalità indicate dai piani regolatori generali.

3. Non sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione totale degli edifici montani esistenti. Non sono altresì ammessi interventi sui ruderi tranne la loro demolizione e la rinaturalizzazione del sito."

Si osserva che il recepimento dei criteri generali di cui alla deliberazione n. 611 del 2002 ai sensi dell'articolo 5 non consentirà tuttavia l'applicazione di quelle disposizioni della

deliberazione medesima che richiedono necessariamente l'avvenuta effettuazione del censimento degli edifici, quale quella di cui al comma 3 dell'articolo 2 riguardante gli edifici da recuperare. In questo caso la deliberazione provinciale presuppone la puntuale individuazione dei resti di edifici il cui recupero può risultare significativo per la salvaguardia del contesto ambientale un cui gli stessi sono inseriti, presupposto che va dimostrato caso per caso con le schede dei manufatti censiti.

Ove invece la deliberazione preveda che determinati interventi possono essere previsti sulla base di criteri generali dei PRG, la loro realizzazione potrà essere ammessa solo nel caso in cui il provvedimento del comune di cui all'articolo 5 abbia specificato i criteri della Giunta provinciale (si veda ad esempio il comma 2 dell'articolo 8 sopra riportato).

E' evidente che la variante speciale di cui all'articolo 5 consentirà non solo l'effettuazione di nuovi interventi conformi alle norme con essa introdotte nel PRG ma anche il rilascio di provvedimenti in sanatoria ai sensi degli articoli 128 e 129 della L.P. n. 22 del 1991, così come modificati con la L.P. n. 10 del 2004 per interventi già effettuati che risultino conformi alle norme medesime.

* * * * *

Rimanendo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti sulle nuove disposizioni recate dalla legge provinciale n. 10 del 2004, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'ASSESSORE
Mauro Gilmozzi